SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1365)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

Inclusione del tribunale di Cagliari tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente, di procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore ed istituzione di un posto di avvocato generale presso la Corte di appello di Cagliari

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme dell'ordinamento giudiziario vigente prevedono che in alcuni tribunali di rilevante importanza i posti di presidente, di procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore siano coperti con magistrati che rivestono la qualifica di magistrato di Corte di cassazione.

I tribunali, che attraverso successive modifiche intervenute dal 1941 ad oggi sono stati inclusi nella suddetta speciale categoria, sono i seguenti: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Con il presente disegno di legge si provvede ad aggiungere ai predetti il tribunale di Cagliari in quanto la sua situazione può assimilarsi a quella dei tribunali su elencati: Cagliari è capoluogo di regione ed è sede di Corte di appello con competenza estesa all'intera regione; alla data attuale poi il tribunale ha un organico di quattro presidenti di sezione oltre il presidente capo e di 24 giudici, e la procura, a sua volta, ha un organico di sette sostituti oltre il procuratore.

Non meno rilevante rispetto a quello degli altri uffici è il lavoro civile e penale trattato dall'ufficio, per cui l'inclusione di che trattasi appare pienamente giustificata.

Del pari giustificata è la previsione dell'articolo 2 relativa alla istituzione di un posto di avvocato generale presso la Corte di appello della stessa città.

Al riguardo è da considerare che nell'organico della Corte sono previsti ben quattro posti di presidente di sezione, oltre al primo presidente ed a sedici consiglieri, mentre nella Procura generale sono previsti cinque posti di sostituto oltre quello di procuratore generale.

A detta istituzione si provvede, come risulta dalla tabella B annessa al disegno di legge, mediante trasformazione di uno dei cinque posti di sostituto procuratore generale in quello di avvocato generale.

Il presente disegno di legge non comporta alcune onere finanziario aggiuntivo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è modificata, per la parte cui si riferisce, dalla tabella A annessa alla presente legge.

Art. 2.

La tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, è sostituita, per la parte cui si riferisce, dalla tabella B annessa alla presente legge.

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

Sedi	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE			MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
... *Omissis* ...					
CAGLIARI	1	1	1	—	—

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

Sedi	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
... *Omissis* ...						
CAGLIARI	1	4	16	1	1	4